

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'ABRUZZO – L'Aquila

RICORSO

per la **dott.ssa Loris Farina**, nella qualità di titolare dell'omonima farmacia rurale sussidiata corrente in Villa S. Maria (CH), Corso Umberto I, n. 18/A (cod. fiscale FRNLR547R54A252S), rappresentata e difesa, come da procura speciale alla lite in calce al presente atto, dagli avvocati:

Quintino Lombardo (codice fiscale LMBQTN69M06D423H, PEC avvquintinolombardo@pec.cavallaroduchilombardo.it) e

Silvia Cosmo (codice fiscale CSMSVS73A66F205W, PEC silvia.cosmo@milano.pecavvocati.it), entrambi con studio in Milano, Largo Augusto n. 3, fax **02794744**, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. Pierluigi Pezzopane (codice fiscale PZZPLG52H26A345T, PEC pierluigi.pezzopane@pecordineavvocatilaquila.it) in 67100 L'Aquila, via Vado di Sole n. 12,

CONTRO

la **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale;

la **Commissione Esaminatrice** del concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11 D. L. n. 1/2012, nominata con DGR 27-1-2014 e ss. mm. ii., in persona del presidente p. t.

NONCHE' NEI CONFRONTI

del **dott. Nicola Croce**, nella qualità di 2° classificato nella graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico farmaceutico straordinario per

l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Abruzzo, approvata con la DGR n. 95 del 28-2-2017, impugnata con il presente ricorso,

PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE
CAUTELARI

- Della deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 95 del 28 febbraio 2017, pubblicata sul BURA n. 11 del 15.3.2017, recante a oggetto *“Approvazione graduatoria di merito definitiva – concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Abruzzo – art. 11 comma 3 d. l. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n 27 e ss. mm. ii.”*, nonché
- di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento, ove occorrere possa e *in parte qua*, **a)** alla deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 26.11.2012, recante il bando di concorso straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo, **b)** alla deliberazione n. 1022 del 10.12.2015 della Giunta Regionale dell'Abruzzo e all'allegato parte integrante di essa, recante i *“Criteri di valutazione generali e i criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera”*, nonché al verbale della Commissione di aggiudicazione n. 5 del 19.08.2014, recante i criteri di valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale dei farmacisti concorrenti.

§§§§§

PREMESSA IN FATTO

1. Fin dal lontano 24 novembre 1983, la dott.sa Loris Farina è titolare della farmacia sede unica rurale corrente in Villa S. Maria (CH), comune di

poco più di mille anime della Comunità Montana Valsangro; e da sempre ella ne assicura l'esercizio con gravoso e continuativo impegno, come è proprio dell'attività professionale svolta in farmacia rurale e sussidiata.

Va detto, infatti, che la farmacia rurale si distingue da quella urbana perché, a differenza di quest'ultima, come prevede l'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8-3-1968, n. 221, si pone al servizio di piccoli comuni, frazioni o centri abitati, dalla popolazione comunque non superiore ai 5 mila abitanti e, in ogni caso, non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati (art. 1, comma 2, L. n. 221/1968).

2. La qualifica di “farmacia rurale sussidiata” cioè la concessione di contributi e agevolazioni diversamente previste dalle normative regionali vigenti, a norma dell'art. 2 della legge n. 221/1968 e dell'art. 115 del Testo unico delle leggi sanitarie (RD 27-7-1934, n. 1265) è attribuibile soltanto agli esercizi aperti al pubblico in frazioni, località e centri abitati di popolazione non superiore a 3000 abitanti.

Per la particolare conformazione del territorio appenninico, nella Regione Abruzzo la materia è particolarmente importante ed è disciplinata dalla legge regionale 16 marzo 2001, n. 9, recante “*Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti*”, cui si rinvia per ogni approfondimento eventualmente necessario.

3. La disciplina di favore e di sostegno alle farmacie rurali è ben giustificata perché, come è noto, la farmacia rurale si caratterizza per l'importante funzione sanitaria, rappresentando spesso l'unico presidio sanitario esistente sul territorio con una disponibilità di servizio del titolare nei confronti dell'utenza pressoché illimitata; inoltre, il farmacista rurale vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno anche sotto il profilo finanziario, perché le difficoltà di rifornimento impongono spesso la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente

alle richieste dei pazienti, mentre il ridotto bacino d'utenza, com'è facile immaginare, spesso non consente ricavi adeguati.

4. Per tutte queste ragioni, oltre alle provvidenze finanziarie sopra accennate, la normativa speciale riconosce, quale incentivo all'assunzione della titolarità delle farmacie rurali, anche un trattamento di favore nell'ambito dei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio, così da valorizzare il sacrificio e l'impegno dei professionisti dedicati al servizio nei centri più disagiati.

Così l'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, dispone che *“Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori, è riconosciuta una maggiorazione sul punteggio conseguito in base ai titoli relativi all'esercizio professionale”*.

5. Con il comprensibile intanto di migliorare la propria posizione professionale, dopo vari decenni di servizio nella farmacia rurale di Villa Santa Maria, la dott.ssa Loris Farina ha partecipato – in forma singola e non in forma associata, come per lo più è accaduto - al concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Abruzzo, bandito ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24.1.2012, n. 1, con deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 26.11.2012, confidando nell'assegnazione del punteggio premiale previsto dalla norma sopra richiamata;

Con la domanda di partecipazione al concorso la dott.sa Farina ha dichiarato quanto richiesto dalla procedura concorsuale, evidenziando per l'appunto, fra i titoli relativi alla propria carriera professionale, la qualità di titolare di farmacia rurale protratta per ben quasi 30 anni (dal 24.11.1983 al 12.12.2012, data di pubblicazione del bando).

6. Sulla valutazione dei titoli di studio e di esercizio professionale, il bando del concorso straordinario in questione, come previsto dalla legge, ha richiamato il D.P.C.M. n. 298/1994 e stabilito pertanto la nomina di una

Commissione giudicatrice composta da 5 membri (art. 3), la disponibilità per ciascun commissario di 10 punti per la valutazione dei titoli (art. 4) e, in particolare, fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera e fino ad un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale (art. 5); da qui il conseguimento massimo di 35 punti per l'esercizio professionale ($7 \times 5 = 35$), al quale avrebbe dovuto aggiungersi la maggiorazione premiale per la "ruralità" prevista dall'art. 9 della legge n. 221/1968, pure richiamato nel medesimo bando di concorso.

7. Ad esito del concorso straordinario, la graduatoria approvata con il provvedimento impugnato ha purtroppo collocato la dott.sa Farina soltanto alla posizione n. 215, ben al di fuori di ogni possibilità di ottenimento di una delle 85 farmacie in palio, avendo conseguito un punteggio complessivo di 40,7 così distinto: per titoli di studio e di carriera n. 5,7 punti e per esperienza professionale n. 35 punti.

Nessun punteggio aggiuntivo e premiale, in applicazione della maggiorazione prevista dell'art. 9 L. 221/1968, è stato viceversa assegnato.

È pertanto del tutto evidente che la dott.sa Farina, a differenza degli altri concorrenti, non ha goduto della maggiorazione premiale prevista per legge e che, per tale ragione, non può aspirare a nessuna delle 85 farmacie messe a concorso essendo evidentemente troppo arretrata in graduatoria per potervi accedere al prossimo interpello ed anche ai due eventualmente successivi.

Ciò costringe la ricorrente ad invocare la tutela di codesto TAR Abruzzo per l'annullamento dei provvedimenti impugnati in accoglimento dei seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Violazione dell'art. 9 della legge 8.3.1968, n. 221, per il mancato riconoscimento del punteggio premiale relativo all'esercizio professionale ultra quinquennale quale titolare di farmacia rurale. Eccesso di potere per disparità di trattamento, per illogicità e per**

contraddittorietà manifesta. Violazione dell'art. 97 della Costituzione.

1.1. L'art. 9 della L. 8.3.1968, n. 221 prescrive che *“Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”*.

La norma ha carattere premiale ed è stata predisposta dal legislatore per incentivare lo svolgimento del servizio farmaceutico in zona dichiaratamente disagiate.

Sebbene risalente, la norma in questione è sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza come *lex specialis* da ritenersi, pertanto, prevalente rispetto alla disciplina di regolamentazione concorsuale prescritta dalla L. 362/1991, che ha organizzato la materia concorsuale, e dal D.P.C.M. n. 298/1994, che ha disciplinato i criteri di valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

In altre parole *“non può ritenersi che la L. 362/1991 ed il D.P.C.M. n. 298/1994, abbiano in pratica abrogato la disposizione di cui all'art. 9 L. n. 221/1968, norma che al fine di consentire il mantenimento di farmacie in piccole comunità rurali, prevede la maggiorazione del punteggio professionale nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi vacanti”* (CDS n. 635 del 5.2.2009).

Il bando di concorso in questione prescrive che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto essere effettuata *“secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 e dall'art. 11 del D. L. n. 1/2012, come modificato dalla L. 135/2012”* (art. 8).

Soggiunge che *“all'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'art. 5 comma 1 d. l. n. 223/2006, si applica la*

maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,5 punti ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 L. 221/1968”.

L'art. 11 d. l. n. 1/2012 prevede infatti che “l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è [NDR sia] equiparata, ivi comprese le maggiorazioni”.

I criteri adottati dalla Commissione giudicatrice con verbale n. 5 del 19.8.2014 e riferiti ai titoli dell'esercizio professionale svolto dal candidato recano la sintetica dicitura fra parentesi: *“(massimo 35 punti – art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994 e ss. mm. ii)”.*

Tuttavia, l'esame del bando di concorso ed il rinvio al DPCM 298/1994 non sembrano affatto escludere la possibilità di applicare il criterio premiale *de quo* in tutta la sua forza, anche nell'ipotesi di superamento del punteggio massimo complessivo di 35 punti per l'attività professionale svolta; se per assurda ipotesi così non fosse, semmai cioè l'art. 5 del DPCM non dovesse leggersi in coerenza con la disposizione speciale a incentivo del servizio ultra quinquennale in farmacia rurale, esso dovrebbe ritenersi illegittimo per violazione di quest'ultima norma.

Tale tesi è stata recentemente condivisa dal Consiglio di Stato che, riprendendo il citato precedente del 2009, ha ribadito con la sentenza n. 5667/2015 che *“... la normativa in esame, da considerarsi “lex specialis” rispetto alla normativa generale - L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994- non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione – art. 9 L.n.221/1968 – non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario”,* e dunque di 35 punti complessivi.

Pertanto se, come è accaduto, posto che ciò si legge nel provvedimento impugnato, la Commissione esaminatrice ha stabilito di *“non modificare il punteggio attribuito all’esercizio professionale – siccome dichiarato dai candidati nella domanda al concorso in autocertificazione - nel rispetto della limitazione massima del punteggio per le esperienze professionali, pari a 35,00 non potendo superare il massimo comprese le maggiorazioni per quanto disposto dall’art. 9 L. 221/1968”*, allora il punteggio complessivamente riconosciuto alla dott.ssa Fortuna è erroneo e la DGR Abruzzo n. 95/2017, impugnata con il presente ricorso, deve ritenersi illegittima.

A tal proposito valga quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5667/2015, secondo la quale *“Un’interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile. In sostanza,, soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio –, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità”*.

1.2. – Nella specie e andando sul piano concreto dell’attribuzione del punteggio alla ricorrente, si rileva dunque che alla dott.ssa Farina spettavano - e ciò non viene contestato - per l’esercizio professionale 35 punti assegnati, più la maggiorazione di ulteriori 6,50 punti per titolarità rurale, **con un complessivo punteggio di 41,50**; punteggio che, sommato a quello conseguito per titoli di studio e carriera pari a 5,7 punti, consente un complessivo di 47,20, avrebbe determinato l’effettivo conseguimento di una posizione decisamente più favorevole in graduatoria.

Più in dettaglio.

Atteso che ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPCM cit. non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiore ai venti anni, alla dott. Farina spettano:

- Per i primi 10 anni di attività, 25 punti ($0,5 \times 10 = 5$, moltiplicato per il numero dei commissari pari a 5 = 25);
- Per i secondi dieci anni di attività, 10 punti ($0,2 \times 10 = 2$, moltiplicato per 5 Commissari = 10);
- E così un totale di 35 punti.

Ai 35 punti così ottenuti, che spetterebbero a qualunque farmacista con venti anni di carriera, avrebbe dovuto poi applicarsi la maggiorazione del 40% per l'esercizio quale titolare rurale, di cui al citato art. 9 della legge 221/1968.

Nel caso di specie il 40% su 35 punti farebbe conseguire alla dott.ssa Farina ben 14 punti, ma la stessa norma speciale pone alla maggiorazione premiale il limite di 6,5 punti; e così in definitiva alla dott.sa Farina doveva essere attribuito il punteggio complessivo di 41,50 punti, pari per l'appunto a 35 punti più 6,5 punti di maggiorazione.

Se a tale punteggio si aggiunge quello per titoli di studio e di carriera pari a 5,7 risulta evidente come alla dott.sa Farina siano stati erroneamente attribuiti soli 40,7 punti e la posizione n. 215 in graduatoria; e come, al contrario, spettano alla ricorrente ben 47,20 (41,50 più 5,7) punti ed una posizione in graduatoria decisamente più avanzata rispetto alla collocazione raggiunta e riconosciuta dal provvedimento impugnato, considerato che il primo classificato vanta un punteggio di 46,70.

1.3. – L'art. 9 L. 221/1968 non ha, dunque, trovato applicazione, essendo stato applicato un metodo di calcolo del punteggio in palese contrasto con la norma citata e con conseguenze abnormi sul piano della logica e dell'imparzialità dell'agire dell'amministrazione.

Basti pensare che il farmacista titolare di farmacia rurale con più di 20 anni di attività professionale è stato di fatto equiparato al farmacista titolare di farmacia

urbana con la stessa anzianità di servizio e che ad entrambi viene riconosciuto lo stesso punteggio di 35 per l'attività professionale.

Ancora, si consideri che anche il farmacista titolare di farmacia rurale con 20 anni di servizio finisce è equiparato a quello con soli 10 anni: infatti, il primo raggiunge i 35 punti con la sola applicazione del DPCM 298/1994, il secondo raggiunge lo stesso punteggio, aggiungendo (lui sì!) al punteggio dei primi dieci anni ($0.5 \times 10 \times 5 = 25$) quello derivante dalla maggiorazione (40 per cento di 25 è uguale a 10 punti); il totale è $25 + 10 = 35$.

Alla luce di tutto quanto sopra, la DGR n. 95/2017 impugnata con il presente atto e, per quanto possa occorrere, anche i criteri generali di attribuzione del punteggio per l'attività professionale e lo stesso bando di gara, sempre *in parte qua*, laddove dovessero interpretarsi nel senso di impedire l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 9 L. 221/1968, devono essere dichiarati illegittimi.

Conseguentemente la graduatoria deve essere annullata e rettificata riconoscendo alla ricorrente il punteggio premiale derivanti dalla ruralità ed il connesso avanzamento in graduatoria come previsto per legge.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni juris*, la chiara violazione dell'art. 9 L. 221/68 stante la mancata assegnazione della maggiorazione premiale alla dott.sa Farina, come pure la palese illogicità ed irragionevolezza derivante dalla siffatta applicazione delle norme sui concorsi appare *ictu oculi* e non necessita ulteriori chiose.

Per quel che riguarda il *periculum in mora*, occorre impedire che l'illegittima graduatoria venga attuata, con i tempi ristrettissimi previsti dal bando (interpello dei concorrenti; indicazione delle sedi entro 5 giorni; accettazione entro 15 giorni), perché altrimenti verrà a configurarsi una situazione di fatto di difficilissima soluzione con assegnazione delle sedi a soggetti beneficiati, ma non aventi diritto.

Occorre che venga riconosciuto alla dott.sa Farina il punteggio premiale a quest'ultima spettante e che la graduatoria venga modificata prima dell'avvio dell'interpello, in modo da consentire alla ricorrente l'accesso ad una delle 85 farmacie in palio: diversamente, la collocazione alla 215° posizione è tanto penalizzante da non consentire evidentemente l'assegnazione di alcuna farmacia, il che è davvero paradossale alla luce del trentennale impegno professionale della ricorrente in farmacia rurale.

§§§§§

Tanto premesso, la dott.ssa Loris Farina come sopra rappresentata e difesa chiede che codesto Tar Abruzzo voglia accogliere le seguenti conclusioni:

In via preliminare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo, autorizzare la ricorrente alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso in forma speciale ex art. 52 del codice del processo amministrativo, mediante pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sulle pagine WEB della Regione Abruzzo dedicate alle comunicazioni relative al concorso farmaceutico straordinario, bandito ex art. 11 D. L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012.

In via cautelare e d'urgenza, sentiti i difensori nella camera di consiglio, sospendere l'efficacia e l'esecutività dei provvedimenti impugnati, come meglio indicati in epigrafe, disponendo ogni opportuna misura per l'attribuzione alla ricorrente del punteggio corretto a lei spettante, con conseguente modifica della sua posizione in graduatoria;

Nel merito, ritenuta la fondatezza delle doglianze evidenziate, dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso, come meglio indicato in epigrafe; conseguentemente, in accoglimento del presente ricorso, disporre l'annullamento, con ogni ulteriore opportuna statuizione diretta all'attribuzione alla ricorrente del punteggio corretto a lei spettante e conseguente modifica della sua posizione in graduatoria.

Riservata ogni istanza istruttoria, alla luce delle difese che saranno eventualmente svolte da parte resistente e controinteressata.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

*Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è **INDETERMINATO**, essendo dunque dovuto il pagamento dell'importo di euro 650,00 (seicentocinquanta/00).*

Si dichiara altresì che il presente ricorso è notificato in copia analogica integralmente conforme alla versione sottoscritta con firma digitale dal difensore, che sarà depositata in conformità alle prescrizioni del processo amministrativo telematico.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

Foliaro:

- 01** Deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 95 del 28.2.2017 (provvedimento impugnato);
- 02** Domanda di partecipazione al concorso della dott.ssa Loris Farina recante l'autocertificazione dei titoli di studio e di esercizio professionale;
- 03** Scheda analitica di valutazione del punteggio della ricorrente, prot. 633 del 9.1.2013;
- 04** Deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 775 del 26.11.2012 - bando di concorso farmaceutico straordinario;
- 05** Verbale n. 5 del 19.8.2014, Allegato A - Criteri di valutazione dell'esercizio professionale.

Milano, 11 maggio 2017.

Avv. Quintino Lombardo

Avv. Silvia Cosmo

RELAZIONE DI NOTIFICA EX ART. 1, L. 21.01.1994 N. 53

Io sottoscritta avv. Silvia Cosmo con studio in Milano (20122), Largo Augusto n. 3, in base alla legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Milano rilasciata in data 20.3.2014, nella mia qualità di procuratore della dr.sa Loris Farina, nella sua qualità di titolare della omonima farmacia rurale corrente in Villa S. Maria (CH), ho notificato il sopra esteso ricorso al Tar per l'Abruzzo – Sede de L'Aquila

- previa iscrizione al numero 194 del mio registro cronologico alla **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, presso la sede legale in **Via Leonardo Da Vinci n. 6, 67100 L'Aquila**, inviandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata r.r. n. 76780516967-2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano 2 - Largo Corsia dei Servi, in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. Silvia Cosmo

- previa iscrizione al numero 195 del mio registro cronologico alla **Commissione Esaminatrice** del concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11 D. L. n. 1/2012, nominata con DGR 27-1-2014 e ss. mm. ii., in persona del presidente p. t. presso la Giunta regionale della Regione Abruzzo con sede legale in **Via Leonardo Da Vinci n. 6, 67100 L'Aquila**, inviandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata r.r. n. 76780516966-1 spedita dall'Ufficio Postale di Milano 2 - Largo Corsia dei Servi, in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. Silvia Cosmo

- previa iscrizione al numero 196 del mio registro cronologico al dr. **dott. Nicola Croce**, nella qualità di 2° classificato nella graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico farmaceutico straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Abruzzo, approvata con la DGR n. 95 del 28-2-2017, impugnata con il presente ricorso, presso la sua residenza in **Corso Umberto I n. 35, 66050 San Salvo (CH)**, inviandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata r.r. n. 76780516965-0 spedita dall'Ufficio Postale di Milano 2 - Largo Corsia dei Servi, in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. Silvia Cosmo

- previa iscrizione al numero 197 del mio registro cronologico alla **Regione Abruzzo**, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, nel domicilio ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in **Via Buccio Da Ranallo c/o complesso Monumentale S. Domenico - 67100 - L'Aquila**, inviandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata r.r. n. 76780516964-8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano 2 - Largo Corsia dei Servi, in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. Silvia Cosmo